

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., in quanto interessato in ordine alla trattazione dell'argomento oggetto di discussione, il Segretario comunale signor Malfatti rag. Walter si allontana dall'aula; viene sostituito temporaneamente dal Consigliere Bettoni Mirko.

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito di particelle comunali per lavori di sfalcio all'Azienda Agricola Leonardi Giorgio di Preore. Sospensione diritto di uso civico ed estinzione del vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è pervenuta all'Amministrazione comunale una richiesta dd. 09.01.2014, prot. comunale n. 109 di data 13.01.2014, da parte del Sig. Leonardi Giovanni in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola con sede in Preore Via Serafini n. 30/A, mediante la quale viene comunicata la chiusura della ditta a suo nome e la contemporanea apertura della nuova ditta a nome del fratello Leonardi Giorgio, con immutato proseguimento dell'attività di sfalcio e coltivazione della campagna di Preore, chiedendo pertanto la concessione in comodato d'uso gratuito delle particelle fondiarie n. 233-235-238-731-1006-1065-1066 C.C. Preore, di proprietà di questa Amministrazione, per lavori di sfalcio, impegnandosi ad eseguire interventi di miglioramento silvo-pastorale delle aree e di manutenzione del canale irriguo denominato "Navili", per un periodo di cinque anni.

Dato atto che le particelle richieste di proprietà comunale sopra citate sono occupate da aree a prato e che l'Amministrazione comunale si è attivata al fine di preservare il prato dall'abbandono e dal conseguente avanzamento del bosco.

Atteso che:

- il mantenimento dei siti a prato, evitandone la "forestazione", è una delle esigenze primarie per un sano ecosistema rispettoso non solo delle tradizioni, ma anche del paesaggio;
- la stessa autorità forestale sta attivando interventi diretti, con proprio personale, per il ripristino, la pulizia e manutenzione dei pascoli montani;
- sono sempre meno le aziende agricole che operano sui territori montani a causa del lavoro duro e difficile e delle logiche di concorrenza del mercato;
- è sempre più a rischio il delicato equilibrio delle aree montane, che viene mantenuto proprio con la presenza dell'uomo e del suo lavoro;
- l'abbandono delle attività agricole in montagna mette a rischio anche le produzioni tipiche e di qualità, spesso sotto marchio di tutela;
- con lo sfalcio, oltre che soddisfare le proprie esigenze trofiche, si mantengono puliti da spini e rovi i prati, i pendii, le aree adiacenti i boschi conferendo all'ambiente un aspetto ordinato nel rispetto dei delicati equilibri tra fauna e flora.

Ritenuto pertanto utile ed opportuno accogliere la richiesta effettuata dall'Azienda Agricola Leonardi Giorgio, ritenendo che le aree prative vengano utilizzate secondo la loro destinazione onde così evitare di incaricare apposito personale alla sistemazione/manutenzione delle stesse con conseguente esborso per relativi oneri di gestione.

Constatata l'opportunità di concedere in uso gratuito all'Azienda Agricola Leonardi Giorgio le pp. ff. 233-235-238-731-1006-1065-1066 C.C. Preore fino al 31 dicembre 2018, con l'impegno da parte del concessionario di eseguire interventi di miglioramento silvo-pastorale delle aree e di manutenzione del canale irriguo denominato "Navili", in modo da far coincidere l'interesse privato con quello pubblico.

Dato atto che la trattativa privata è conforme a quanto disciplinato dall'art. 39 (cessioni in godimento) della L.P. 19.07.1990 n. 23 che al comma 3 dispone "il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata anche diretta, ove sussistano motivate ragioni..."; è consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) ... se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'art. 21 comma 4.

Viste le norme e disposizioni di legge vigenti in materia (agricoltura, usi civici, patti agrari, ecc.) ed in particolare D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 il quale prevede al posto delle aste pubbliche, la licitazione privata o la trattativa privata, consentendo così ai comuni di trattare direttamente con gli allevatori.

Atteso che le pp. ff. 731 e 1066 in C.C. Preore risultano essere gravate dal diritto di uso civico e che occorre quindi necessariamente autorizzare la sospensione del diritto di uso civico, tenendo presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005 non è richiesta l'autorizzazione del Servizio Provinciale in quanto la sospensione del diritto di uso civico è di durata inferiore ai 9 anni.

Visto in particolare l'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 dove viene specificato che l'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.

Atteso che sulle pp. ff. 233-235-238-1006-1065 in C.C. Preore esiste il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 25/02/1982 n. 2.

Considerato che l'estinzione del vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali sulle particelle sopra indicate risulta rispondente ad un vantaggio sociale in quanto l'uso concesso al comodatario è condizionato all'impegno ad eseguire interventi di miglioramento silvo-pastorale delle aree e ad effettuare la manutenzione del canale irriguo comunale denominato "Navili", evitando conseguentemente la "forestazione" delle aree medesime.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto conveniente ed opportuno procedere all'estinzione del vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali iscritto sulle pp. ff. 233-235-238-1006-1065 in C.C. Preore, previa acquisizione dell'autorizzazione del Servizio Politiche Sociali della P.A.T. in conformità all'art. 2 della L.R. 15.06.2006 n. 1.

Ritenuto che ricorrono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in quanto l'Azienda agricola Leonardi Giorgio deve provvedere alla trasmissione del provvedimento di concessione per le pratiche di rito dell'azienda medesima.

Vista la L.P. 14.06.2005 n. 6 relativa alla nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Vista la L.R. 25.02.1982 n. 2 e la L.R. 15.06.2006 n. 1.

Vista la 19.07.1990 n. 23.

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 "norme sui contratti agrari" e il D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Vista il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto interessato il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due consiglieri designati scrutatori;

DELIBERA

1. Di concedere, per quanto meglio esposto in premessa, in comodato d'uso gratuito all'Azienda Agricola Leonardi Giorgio con sede in Preore, le pp. ff. 233-235-238-731-1006-1065-1066 in C.C. Preore, alle seguenti condizioni:
 - la concessione è per esclusivo uso di sfalcio e scade il 31.12.2018;
 - la concessione in comodato d'uso è a titolo gratuito;
 - al termine della concessione le particelle dovranno essere restituite nello stato in cui sono state consegnate alla piena disponibilità del Comune;
 - è esclusa la possibilità di rinnovo tacito della concessione;
 - il concessionario si obbliga a tenere in buono stato i prati concessi ed a provvedere al mantenimento degli stessi in modo da evitare la "forestazione" di tali aree;

- l'Amministrazione cedente si riserva la possibilità di accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, lo stato di conservazione dei prati ed il rispetto degli obblighi che incombono sul concessionario;
 - il concessionario dovrà osservare le disposizioni delle leggi forestali e tutte le prescrizioni che potranno essere dettate dalla competente autorità relativamente allo sfalcio;
 - il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni causati per sua colpa o trascuratezza nella conduzione degli stessi;
 - l'Amministrazione può sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, per esigenze di pubblica utilità, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento;
 - il concessionario si impegna ad eseguire interventi di miglioramento silvo-pastorale delle aree e di manutenzione del canale irriguo denominato "Navili".
2. Di sospendere temporaneamente il diritto di uso civico gravante sulle pp. ff. 731 e 1066 in C.C. Preore al fine della concessione in uso delle stesse all'Azienda Agricola Leonardi Giorgio, per il periodo 2014-31.12.2018, dando atto che ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 14/06/2005 n. 6 non viene richiesta l'autorizzazione del Servizio Provinciale in quanto la sospensione del diritto di uso civico è di durata inferiore ai nove anni.
 3. Di chiedere l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, iscritto sulle pp. ff. 233-235-238-1006-1065 in C.C. Preore, al Servizio per le Politiche Sociali della P.A.T. in conformità all'art. 2 della L.R. 15.06.2006 n. 1, provvedendo successivamente, ottenuta l'autorizzazione, alla richiesta di cancellazione di tale vincolo all'Ufficio del Libro Fondiario.
 4. Di attribuire al presente atto valore di scrittura privata mediante sottoscrizione di una copia da parte del concessionario a carico del quale gravano le spese di bollo.
 5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
 6. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** // //